



Tribunale Ordinario di Savona

VERBALE DELLA CAUSA

Oggi **23 aprile 2021 alle ore 12.00** il Giudice Dott. Eugenio Tagliasacchi, provvede all'apertura del presente verbale e dà atto del deposito delle note contenenti le precisazioni delle conclusioni e la sintesi delle difese delle parti, in conformità al DL 18/2020 e smi

Alle ore 12.01 il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 18.51 il Giudice provvede alla pubblicazione della sentenza a seguito di trattazione scritta in conformità al D.L. 18/2020 ed alle linee guida del Tribunale di Savona.

Il Giudice

Dott. Eugenio Tagliasacchi

FIRMATO DA: TAGLIASACCHI EUGENIO EMISSE DA: ARUBATEC per CA di firma qualificata Serial#: 45108282004 / 03110040419001400





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Eugenio Tagliasacchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta ad R.G. n. 3157/2019 promossa da:

_____ A (C.F. _____) elettivamente domiciliata in Alassio (SV),
presso lo studio dell'Avv. _____ che la rappresenta giusta mandato allegato
all'atto di citazione.

Attrice

Contro

_____ C.F. _____), elettivamente domiciliato in Savona (SV) –
presso lo studio dell'Avv. _____, che lo rappresenta giusta mandato
allegato alla comparsa di costituzione.

Convenuto

Nonché contro

_____) con sede legale in Milano (MI), _____, in persona
del suo procuratore speciale dott. _____ elettivamente domiciliata in Savona (SV) Via _____



presso lo studio dell'avv. P
comparsa di costituzione

a, che la rappresenta giusta mandato allegato alla

Terza chiamata

Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinnanzi a questo Tribunale
, in qualità di custode giudiziale nominato nel procedimento RG 225/2013, domandandone la
condanna al pagamento dell'importo di euro 77.947,24 a titolo di risarcimento del danno.

Espone, in particolare, parte attrice di aver partecipato all'asta in relazione alla procedura esecutiva
presso il Tribunale di Savona (R.G. 225/2013) per l'acquisto dell'immobile distinto catastalmente al
foglio 8, mappale n. 215 sub.20, categoria A/3, classe 1, vani 6, rendita catastale € 666,23 (abitazione al
piano T, locali al Piano 1 e locali al piano -1) di proprietà della società s. di
Professionista delegato e custode, nominato con provvedimento del Giudice dell'esecuzione dottoressa
, del 1/4/2014, era il Ragionier odierno convenuto.

Rileva essa attrice che era risultata aggiudicataria del bene all'asta del 12/1/2017 e di averne pagato
regolarmente e ritualmente il prezzo.

Nonostante l'ordine di liberazione emesso dal G.E. il 29/11/2016, alla data dell'aggiudicazione
(12/1/2017) l'immobile non risultava ancora libero, atteso che solo tre mesi dopo, il 7 marzo 2017,
veniva effettivamente rilasciato dall'occupante.

Inoltre, espone ancora l'attrice, che intorno a dicembre 2016, era venuta casualmente a conoscenza
della volontà del soggetto che occupava l'immobile, legale rappresentante della
società esecutata, di recare danno all'immobile stesso compiendo atti di vandalismo prima di
abbandonarlo.

Tale notizia, secondo la prospettazione della stessa attrice, pervenne a sua conoscenza prima della sua
stessa partecipazione all'asta, sicché ove la stessa avesse ritenuto che tali intenzioni fossero meritevoli
di essere prese in considerazione ben avrebbe potuto decidere di non partecipare.



Con decreto del 16/1/2020 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della a, compagnia assicurativa del convenuto, che si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 19/5/2020, associandosi, nel merito, a tutte le eccezioni della difesa dell'assicurato.

All'udienza del 19/2/2021 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. per il giorno 23/4/2021.

La domanda è infondata per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di parte convenuta con riguardo alla carenza di legittimazione passiva. Seppur sia vero che tra le parti in causa non vi sia alcun rapporto di tipo contrattuale, qualificandosi il custode come un ausiliario del giudice, è pacifico ai sensi dell'art. 67 c.p.c. che egli possa astrattamente essere tenuto al risarcimento dei danni cagionati per omessa custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, con conseguente responsabilità per inadempimento dei suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose pignorate. Per le medesime ragioni deve essere ugualmente respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attrice, che, ai sensi di legge, è legittimata a richiedere al custode il risarcimento dei danni subiti per il mancato rispetto dei doveri su di lui gravanti.

Nel merito, le censure mosse da parte attrice in relazione alla condotta del custode nominato dal Giudice dell'esecuzione sono infondate, non potendosi ravvisare, in concreto, la violazione del dovere di diligenza proprio del custode medesimo, e ciò a prescindere dalla qualificazione della sua responsabilità in termini di responsabilità aquiliana o contrattuale.

Sotto un primo profilo viene contestata da parte attrice l'omessa adozione da parte del custode di iniziative adeguate e tempestive per l'esecuzione dell'ordine di liberazione.

La censura è infondata, atteso che già con l'istanza del 21/11/2016, il convenuto così motivava la richiesta di emissione di ordine di liberazione dell'immobile: *"occorre procedere alla liberazione dell'immobile in quanto ho ricevuto numerose richieste di visita e quindi vi sono maggiori possibilità che l'immobile venga aggiudicato"* (come risulta sub doc. 4 parte convenuta).

Il provvedimento successivamente emesso (in data 29.11.2016) veniva motivato dal Giudice valorizzando la necessità di disporre in maniera immediata la liberazione del bene, per le seguenti letterali ragioni *"ritenuto infine che, ai sensi dell'art. 560 terzo comma c.p.c., il giudice deve ordinare la liberazione dell'immobile al più tardi al momento dell'aggiudicazione; che peraltro, nel caso di specie, appare opportuno disporre sin d'ora la liberazione dei beni, atteso che, tenendo conto delle modalità operative degli ufficiali giudiziari e dei conseguenti tempi del procedimento di liberazione, la concreta attuazione del provvedimento avverrà verosimilmente solo in epoca ben successiva alla predetta aggiudicazione; che inoltre la posticipazione nella emissione del provvedimento potrebbe*

08/11/2021 10:00:00 AM - 10/11/2021 10:00:00 AM



comportare che, al momento dell'esame del progetto di distribuzione, il custode non abbia ancora esaurito i propri compiti come delineati dall'art. 560 terzo comma, con conseguente ritardo nella formazione ed esecuzione del progetto di distribuzione".

Lo stesso provvedimento del GE, quindi, dava già atto della probabilità che in relazione alle tempistiche ordinariamente previste, l'ordine emesso sarebbe stato attuato ben dopo l'aggiudicazione. È evidente, pertanto, come il custode si sia attivato preventivamente ai fini di procedere alla liberazione, considerando che lo stesso G.E. stabiliva la necessità di adottare il provvedimento in considerazione della notoria lunghezza dei tempi ordinariamente necessari per la sua concreta esecuzione.

Sul punto si rileva che il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., nella versione vigente all'epoca dei fatti, poteva ordinare la liberazione dell'immobile ove ritenesse di non autorizzare il debitore a continuare a occuparlo. Si riteneva disincentivante per il potenziale acquirente il fatto che l'immobile non fosse libero al tempo dell'aggiudicazione, condizione, questa, che, quindi, si rivelava per contro di regola idonea a favorire la fruttuosità dell'espropriazione.

Assume pertanto rilievo che nel mese di novembre 2016 il custode avesse domandato al giudice l'emissione di un'ordinanza di rilascio, vista l'alta probabilità di aggiudicazione, in modo da accelerare la consegna ad un eventuale aggiudicatario, ordinanza che veniva pronunciata appunto il 29/11/2016.

L'ordine di liberazione ed il precetto venivano consegnati all'ufficiale giudiziario in data 13/12/2016 e notificati già in data 16/12/2016, con fissazione della data della liberazione per l'8/3/2017. Va peraltro evidenziato che, consegnati tali atti all'Ufficiale giudiziario, i tempi di esecuzione dipendono esclusivamente da questi, essendo quindi del tutto estranei alla sfera di controllo del custode, che esaurisce così il proprio dovere.

Ne consegue che sotto tale profilo non è ravvisabile alcuna negligente omissione imputabile al custode, anche alla luce della circostanza che dalle motivazioni dei provvedimenti del G.E. non si evince in alcun modo la sussistenza di un potenziale pericolo di danni per l'immobile riconducibile ad azioni del [redacted] o di altri soggetti, trattandosi di provvedimenti motivati esclusivamente in base alla considerazione che un immobile libero risulta maggiormente appetibile per il mercato.

Peraltro, al momento dell'emissione dell'ordine di liberazione l'immobile non era ancora stato aggiudicato all' [redacted] e questa non aveva rivolto alcuna istanza al Giudice dell'esecuzione per rappresentare il pericolo di danneggiamento.

Non è quindi ravvisabile alcun profilo di colpa in capo al convenuto in relazione al lamentato ritardo nella richiesta di emissione dell'ordine di liberazione o della sua successiva esecuzione. Tuttavia, e in ogni caso, anche ove si ammettesse, in via meramente ipotetica, la configurabilità di un profilo di

firmato da: PASLIASACCI EUGENIO EMILIO DA: ATUDARU per CA di IIRMA qualificata Serial#: 45185245004 / 0318E446A13001480



negligenza sul punto (negligenza che, lo si ribadisce, non è ravvisabile) occorre comunque evidenziare che mancherebbe il requisito della causalità della colpa. Costituisce, infatti, presupposto del tutto indimostrato quello, sostenuto dall'attrice, secondo cui, con l'anticipazione della liberazione, non si sarebbe verificato alcun danneggiamento. Tale sillogismo che sta alla base della censura di parte attrice, appare, al contrario, del tutto irragionevole: se, infatti, come ha dichiarato la stessa difesa di parte attrice, era effettivamente intenzione del ~ quella di danneggiare l'immobile prima di abbandonarlo, pare ovvio che, in caso di anticipazione del rilascio, semplicemente, i avrebbe altresì anticipato la condotta di danneggiamento, con la conseguenza che un'ipotetica anticipazione dell'ordine di liberazione sarebbe risultata, sul piano causale, del tutto inidonea a evitare l'evento.

Esclusa, pertanto, la responsabilità del convenuto sotto tale aspetto, occorre esaminare il secondo motivo di censura prospettato dall'attrice, che deduce come il custode non abbia provveduto con la diligenza del buon padre di famiglia alla materiale conservazione dell'immobile pignorato e soprattutto, nonostante gli avvisi ricevuti, abbia atteso passivamente che il . attuasse la propria condotta illecita, danneggiando l'immobile.

Anche tale censura è infondata.

Sul punto, occorre rilevare come i compiti del custode nominato dal GE comprendano il complesso delle attività idonee a ricavare dall'immobile ogni possibile utilità, oltre a quelle volte alla conservazione del bene medesimo. In particolare, relativamente al compito di effettuare tutte le attività di conservazione, in senso stretto, del bene, finalizzate ad evitare svalutazioni nelle more della procedura ad assicurare la realizzazione del giusto prezzo di mercato al momento della vendita, vanno annoverate anche le attività necessarie per il mantenimento della piena integrità materiale del bene stesso e della sua salvaguardia, che potrebbe essere pregiudicata da danneggiamenti operati dal debitore o da terzi.

Si pone, tuttavia, al riguardo, l'esigenza dell'esatta perimetrazione della condotta esigibile dal custode e del successivo giudizio di causalità della colpa.

In via generale può ritenersi che sia dovere del custode quello di sorvegliare l'immobile attraverso visite periodiche, vigilando altresì sulla condotta degli occupanti eventualmente segnalando fatti e comportamenti idonei a compromettere l'integrità del bene pignorato.

Sussiste un dovere di controllo sullo stato di agibilità, oltre che sulle condizioni igienico sanitarie, sul pericolo di crolli o altre insidie (quali a titolo esemplificativo buche pericolose).



nell'immobile. Sul punto, deve osservarsi che, anche ipotizzando l'adozione di ogni cautela concretamente esigibile dal custode (che non si traduca quindi nella sua costante presenza nell'immobile, di giorno e di notte senza alcuna interruzione), non si sarebbe potuto evitare il danno concretamente verificatosi. Infatti, l'unica condotta che astrattamente avrebbe potuto evitare il danneggiamento è proprio la condotta che non risulta in concreto esigibile, consistente nella menzionata costante presenza, atteso che ogni diverso comportamento, consistente in una vigilanza e in un controllo di carattere discontinuo, non avrebbe potuto impedire il danno, per l'ovvia ed elementare considerazione che, in caso di sorveglianza discontinua, colui che avesse effettiva intenzione di danneggiare il bene, al fine di poter agire indisturbato, avrebbe ovviamente atteso un momento di assenza del custode.

Poiché, allora, secondo un ragionamento a contrario, l'unica condotta astrattamente idonea a evitare il danno era una condotta non esigibile in concreto, deve conseguentemente escludersi il requisito della causalità della colpa di ogni altra e minore condotta esigibile, atteso che difetta, appunto, il requisito della causalità della colpa ogni volta che, anche ipotizzando il compimento della condotta doverosa ed esigibile, l'evento si sarebbe comunque verificato.

In conclusione, non può dirsi che il custode sia venuto meno ai propri obblighi.

In via obiter va precisato, inoltre, che colui che dovrà eventualmente rispondere dei danni causati sarà l'effettivo autore dell'illecito, quale autore materiale dei danneggiamenti, da ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni ingiustamente causati a parte attrice.

Ne consegue il rigetto della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, determinato in relazione alla quantificazione della domanda risarcitoria di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, in persona del Giudice dott. Eugenio Tagliasacchi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

RESPINGE la domanda di parte attrice

CONDANNA [redacted] alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto

E, spese che liquida in euro 7.795,00 oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;



CONDANNA / alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata
spese che liquida in euro 7.795,00 oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per
legge;

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al
verbale a seguito di trattazione scritta in conformità al D.L. 18/2020 e smi.

Savona, 23 aprile 2021

Il Giudice
Dott. Eugenio Tagliasacchi

FIRMATO DA: TAGLIASACCHI EUGENIO EMILIO VIA: ARUBATEL PER CA DI FIRMA QUANTICATA SERIE# 43105263004 / 03110440419001480

